

N. R.G. 286 / 2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO,
III SEZIONE CIVILE**

**QUALE COLLEGIO FALLIMENTARE,
RIUNITO IN CAMERA DI CONSIGLIO NELLE PERSONE DEI MAGISTRATI:**

<i>Dottor</i>	<i>Giorgio Jachia</i>	<i>Presidente Est.</i>
<i>Dottor</i>	<i>Salvatore Russo</i>	<i>Giudice</i>
<i>Dottor</i>	<i>Roberto Ricciardi</i>	<i>Giudice</i>

**CONCESSI NELLE PROCEDURE RIUNITE I TERMINI TANTO EX ART. 162, PRIMO E
SECONDO COMMA, L. FALL. QUANTO EX ART. 15 L. FALL.,
SENTITE LE PARTI
PRONUNCIA LA SEGUENTE**

SENTENZA

(ART. 16 L. FALL. ED ARTT. 160, 161, 162 E 173 L. FALL)

E NELL'ORDINE:

- 1) DICHIARA L'INAMMISSIBILITÀ DELLA PROPOSTA E DEL PIANO
DEFINITIVAMENTE DEPOSITATI;**
- 2) REVOCA LA PROVVISORIA AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI C.P. CON
RISERVA;**
- 3) DICHIARA IL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ**

**GRUPPO DI BIANCO S.R.L.
04584360657
REA SA 377932**

PER LE SEGUENTI

RAGIONI DELLA DECISIONE

1 C.P. E PREFALLIMENTARE

1.1 COSTITUZIONE DEL DEBITORE NELLE PROCEDURE RIUNITE

La società debitrice è costituita in giudizio ed è rappresentata ed assistita dagli Avv.ti Carlo Nunziante Cesaro (NNZCRL61A17F839E) del Foro di Salerno e Michele Moscato (MSCMHL79B05F912W) del Foro di Nocera Inferiore.



Le procedure prefallimentari sono riunite a quella di concordato preventivo (cfr., Cass. Civ., SS.UU. n. 9935/2015) il che determina “*non solo la fruibilità in ciascuna procedura del materiale probatorio raccolto nell'altra, ma anche lo svolgimento di un pieno contraddittorio tra le parti in ordine ai presupposti oggettivi e soggettivi di entrambe le procedure concorsuali, garantendo il diritto di difesa del debitore*”.

Pertanto al Pubblico Ministero è stato trasmesso ogni atto e le parti sono state sentite più volte nel corso di più udienze avendo il debitore chiesto tempo per predisporre una significativa proposta ai creditori.

Va ora rammentato che dopo la presentazione del piano e della proposta di concordato preventivo il Tribunale ha concesso un termine ex art. 162 l. fall. per depositare documenti mancanti e per integrare il piano e la proposta ed ha celebrato l'udienza ex artt. 162 e 15 legge fallimentare al cui esito due creditori hanno formulato istanza di fallimento.

1.2 PIANO E PIANO MODIFICATO

Per chiarezza va precisato, *in limine litis*, che la debitrice è una delle nove le quali che hanno contestualmente presentato dapprima istanza di ammissione al concordato preventivo con riserva, poi depositato il piano e la proposta una prima volta il giorno **20 maggio 2019** e poi modificato il piano e la proposta (all'esito della fase ex art. 162, primo e secondo comma, legge fallimentare) il giorno **3 giugno 2019**.

Tanto è accaduto anche perché il Tribunale nel decreto di concessione del termine ex art. 162 l. fall. e di fissazione dell'udienza ex artt. 15 e 162 l. fall ha rappresentato che all'esito del deposito degli atti il debitore non aveva provato che le aziende attualmente di fatto in esercizio da parte di F124 srl fossero effettiva prosecuzione di quelle sottratte (senza conferimento di qualsivoglia corrispettivo) alle società debentrici, non aveva provato la sussistenza dell'asserita continuazione dell'attività economica della debitrice, non aveva provato che F124 srl potesse essere qualificato come assuntore avendo acquistato – prima dell'ammissione al C.P. - a titolo particolare le merci delle società debentrici. Il Collegio formulava inoltre plurime osservazioni in ordine a profili di possibile inammissibilità. Con riferimento a tutte le società debentrici è agevole il constatare chenel piano del 20 maggio 2019 non vi è una completa descrizione delle vicende di ogni singolo ramo di azienda, di ogni singolo supermercato. Non a caso l'impossibilità della continuazione (non solo per intervenuta cessione delle merci ad F124 srl) ma anche per mancata restituzione dei rami di azienda distratti è definitivamente emersa nella **relazione della debitrice del 27 maggio 2019** ove si sono, a seguito di puntuali istanze dei C.G., descritte le specifiche vicende dei singoli rami di azienda.



1.3 MOTIVI DELLA REVOCA DELL'AMMISSIONE PROVVISORIA AL C.P.

All'esito della procedura di C.P., dalla disamina di tutti gli atti depositati: - non emerge la continuazione delle aziende delle società debitrice; - spicca la mancata restituzione degli esercizi commerciali gestiti in piena autonomia da F124 srl; - non affiora la disponibilità giuridica della procedura sui beni definitivamente sottratti; appare una proposta ben al di sotto del limite legale del liquidatorio; si manifestano profili di inammissibilità e di frode ai creditori.

1.4 ORDINE GIURIDICO DELLE DECISIONI

Non è controverso tra le parti che la debitrice, dopo aver ricevuto la convocazione per l'udienza prefallimentare, sia stata dapprima ammessa su sua domanda alla procedura di concordato preventivo con riserva di deposito del piano e della proposta e che abbia ora depositato tali atti in uno alla domanda di definitiva ammissione alla procedura di C.P.

In merito alla co_pendenza della procedura di C.P. e di quella prefallimentare va rammentato che ricorre (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 9935 del 15 maggio 2015) tra il procedimento prefallimentare e la procedura di concordato preventivo - in quanto iniziative tra loro incompatibili ma dirette a regolare la stessa situazione di crisi - un **rapporto di continenza** che ha come conseguenza *“la riunione dei relativi procedimenti ai sensi dell'art. 273 cod. proc. civ., se pendenti innanzi allo stesso giudice ...”*.

Infatti in questo procedimento complesso – pendente ora tanto nella fase della disamina della proposta e del piano dopo l'ammissione alla procedura di C.P. con riserva quanto nella fase della trasmissione al collegio dell'istanza di fallimento resa dai creditori – il Tribunale nell'ordine (cfr., Cass. Civ., S.U. n. 9935 del 15 maggio 2015) dichiara l'inammissibilità della proposta e del piano definitivamente depositati nella procedura di C.P. con riserva e quindi per l'effetto revoca l'ammissione alla procedura di C.P. con riserva di deposito del piano e della proposta ex art. 161 c,6 l. fall. ed all'esito pronuncia, nella riunita alla procedura prefallimentare, la sentenza dichiarativa di fallimento.

Infatti, in questo procedimento il fallimento è dichiarato dopo aver dichiarato risolto il concordato preventivo per ricorrenza degli eventi disciplinati dagli artt. 162 e 173 l. fall.. vale a dire per la constatazione contestuale dell'inesistenza della continuazione, della sussistenza di plurime frodi ai creditori e della presenza di plurime ragioni di inammissibilità (perché la pendenza di una domanda di concordato preventivo con riserva, non rende improcedibile il procedimento prefallimentare iniziato su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, né ne consente la sospensione, ma impedisce temporaneamente



soltanto la dichiarazione di fallimento sino al verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l. fallimentare).

1.5 LE ISTANZE E CONCLUSIONI DEI CREDITORI

Nel verbale della penultima udienza prefallimentare una delle parti creditrici aveva chiesto di revocare l'ammissione alla procedura di C.P. con riserva i debitori perché dalle condotte di F124: - emergeva un evidente abuso del diritto di proporre un C.P.; - non emergeva un concordato di continuità perché le aziende *olim* delle debentrici sono di fatto ora dei rami di azienda di F124; - perché appariva improbabile che F124 quale assuntore fosse in grado di formulare una proposta di un concordato liquidatorio con attribuzione di più del 20% ai chirografari.

Tale lettura si è purtroppo del tutto realizzata e quindi i creditori hanno nell'ultima udienza chiesto la revoca della provvisoria ammissione alla procedura di C.P. e la dichiarazione di fallimento.

1.6 SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI FALLIBILITÀ

Dalla documentazione in atti emergeva al momento dell'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserve ed emerge oggi che la società ricorrente prova: - di essere un imprenditore commerciale fallibile (essendo superate le soglie di cui all'art.1 comma II l. fall.); - di versare in stato di insolvenza; - di avere la sede principale nel circondario del Tribunale di Salerno; - di avere allegato la determina sottoscritta e deliberata ai sensi dell'art.152 l. fall.; - di non avere presentato nei due anni precedenti altra domanda ai sensi del medesimo comma; - di avere una debitoria superiore ad € 30.000,00.

2 PROPOSTA E PIANO DI CONCORDATO

2.1 PAGAMENTO PRIVILEGIATI NON “IN DANARO, INTEGRALE E IMMEDIATO”

Il cronoprogramma dei pagamenti ai debitori prescrive (con minime differenze in ordine alla sussistenza della posta affitti ed ai dati economici per ogni singola società debitrice) che i privilegiati non sono pagati immediatamente, in forma integrale ed in denaro e negli stessi tempi dei chirografari senza neppure il deposito della prescritta relazione attestativa della loro incapienza ex art. 160, secondo comma, legge fallimentare.

Emergono anche privilegi inesistenti per i fornitori asseritamente assistiti da pegno e per i fitti.

Si tratta di un cronoprogramma che prevede il contestuale pagamento con rate annuali al 100% dei dipendenti e dei privilegiati infondatamente ammessi in privilegio e la formazione di due classi di chirografari una banche e fornitori e l'altra di privilegiati degradati.



2.2 PIANO

Il piano si concreta nella previsione del conferimento da parte di F124 srl alla debitrice solo di una somma di denaro periodica, non garantita, che dovrà essere destinata ai creditori.

Nella proposta depositata prima del termine ex art. 162 l. fall. F124 srl era indicata come assuntrice, nella proposta riformulata dopo il termine ex art. 162 l. fall. F124 srl è indicata come assuntrice che prima prende in affitto e poi acquista le aziende della debitrice senza descrivere che le aziende sono già confuse nel patrimonio del c.d. assuntore.

Si legge nella nuova proposta:

Per l'azienda concordataria 132 Srl, F124 Srl ha formulato formale proposta di affitto di azienda con promessa di acquisto al termine dei cinque anni di durata del piano concordatario. La proposta si articola come segue:

Promessa irrevocabile di affitto di azienda in funzionamento con promessa di acquisto al termine dei 5 anni;

La proposta di acquisto è subordinata alla definitività del decreto di omologazione del concordato che prevede l'affitto stesso in esecuzione di esso;

Il corrispettivo offerto si articola in due modalità di pagamento:

Per l'affitto di azienda il prezzo è determinato in euro 287.139,60 complessivi da pagarsi in 5 anni, ad euro 57.427,92 annui (4.785,66 mensili) corrisposti a decorrere dal primo mese.

Per la cessione di azienda prezzo è determinato in euro 31.904,40 in dodici mesi dal quinto anno per euro 2.658,70 mensili.

L'affitto di azienda interverrà entro 15 giorni dalla definitività del decreto di omologa.

2.3 FUORI DELLO SCHEMA FORMALE DELINEATO DALLA LEGGE

Senza volutamente esaminare tutte le diversità tra concordato di continuità con assuntore (contemplato nel primo piano) e di continuità mediante affitto (inserito al termine del secondo piano) resta il fatto che in entrambi i casi il progetto di concordato si traduce in un evidente uso illecito del concordato fallimentare perché contiene previsioni fuori dallo schema formale del concordato preventivo.

Come noto secondo la giurisprudenza di legittimità civile la domanda di concordato preventivo presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali



per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.

Nei casi più gravi, come questo, emerge però l'uso illecito del concordato preventivo perché (cfr., Cassazione penale, sez. V, 06 ottobre 2016, n. 50675): *“l'art. 236 cit., nel prevedere l'applicazione degli artt. 223 e 224 legge fall. nel caso di concordato preventivo, si riferisce non solo ai fatti commessi ante procedura, ma - com'è desumibile dallo stesso tenore letterale della norma - anche ai fatti commessi **"attraverso la procedura", indebitamente piegata a fini illeciti**. Perché ciò si verifichi occorre, però, che il piano sia congegnato in maniera frodatoria, per la realizzazione di interessi diversi da quelli sottesi alla normativa concordataria, pensata e voluta dal legislatore per favorire il risanamento delle imprese o la loro liquidazione: sempre, però, nel rispetto dei principi che sovrintendono all'esercizio dell'attività imprenditoriale e alla definizione concordata delle crisi”*

In questo caso l'uso illecito del concordato preventivo emerge dai risultati economici perpetrati non solo attraverso le distrazioni iniziali ma anche attraverso una proposta che mira soltanto ad attribuire definitivamente le aziende alla società F124 srl che le detiene già senza contemplare alcuna disponibilità giuridica neppure transitoria delle aziende in capo alla procedura.

F124 srl si limita a promettere di conferire una somma di denaro periodicamente alla società debitrice da destinare ai creditori, senza neppure prevedere il rilascio di garanzie nonostante tale società sia fortemente indebitata.

Pertanto, non è un concordato preventivo di continuità perché la società non ha più l'azienda, perché l'attività che da 9 mesi prosegue non è quella della debitrice ma è quella svolta per conto proprio ed a proprio nome dalla F124 srl.

Parimenti non è un concordato liquidatorio perché il tribunale non ha nulla da liquidare in quanto tutto è già passato in mano a F124 srl (e comunque è al di sotto del relativo limite legale).

Si tratta quindi soltanto di una proposta che mirando soltanto al definitivo consolidamento nel patrimonio di F124 delle aziende distratte si pone al di fuori dello schema formale delineato dalla legge (proprio come in un precedente caso esaminato alla pagina 60 dalla Corte di Appello di Salerno nella sentenza n. 27 del 3 luglio 2012).

Si tratta di un piano indeterminato, in frode ai creditori ed inammissibile ove - invece di formulare una proposta finalizzata alla risoluzione della crisi di ognuna delle società componenti un gruppo di fatto – si persegue lo scopo illecito di consolidare nel patrimonio di F124 srl le aziende distratte.



A tale scopo le previsioni del piano sono piegate ad arte per:

- 1) dissimulare che le debitrici non svolgono più attività economica e che le relative aziende sono cessate;
- 2) occultare ai creditori che le aziende non sono più nella disponibilità giuridica delle debitrici ma di F124 srl;
- 3) occultare che le aziende distratta non saranno rimesse nella disponibilità giuridica della procedura di concordato preventivo;
- 4) dissimulare che scopo della proposta di concordato preventivo è attribuire definitivamente la proprietà delle aziende distratte a F124 srl che già le gestisce da 9 mesi in nome proprio e per conto proprio e le ha già confuse nel proprio patrimonio;
- 5) dissimulare nella proposta gli effetti della contestuale cessione in data 1 settembre 2018 delle merci dietro versamento del prezzo e delle aziende senza pagamento di corrispettivo sicché F124 srl non può essere assuntore delle aziende essendo successore a titolo particolare di una parte ingente delle risorse della debitrice.

3 INDETERMINATEZZA DEL PIANO

3.1 ASSUNTORE NEL PIANO MA POI SI INDICA NELLA PROPOSTA AFFITTO PIÙ ACQUISTO

La proposta redatta nel corso della fase ex art. 162 l. fall. in calce a quella presentata prima della concessione di tale termine prevede l'affitto e l'acquisto dell'azienda senza nulla riferire sul fatto che la procedura non ne ha e non ne avrà la disponibilità materiale e giuridica.

Non è quindi assolutamente chiaro se si tratti ancora di concordato con assuntore e se il termine assuntore utilizzato nel piano descriva ancora una condotta di assunzione.

3.2 FINANZA ESTERNA, FINANZA DINAMICA E DISTRAZIONE DELLE AZIENDE

Pare il caso di rammentare che è possibile prospettare un certo soddisfacimento anche per i creditori chirografari, nonostante l'insufficienza dell'attivo ad estinguere tutte le passività privilegiate ad essi anteposte, prevedendo l'intervento della c.d. "finanza terza" ma a condizione (come osserva autorevole dottrina) che sia intesa come quella costituita da apporti di soggetti che non sarebbero tenuti ad integrarne il patrimonio aggredibile dai suoi creditori ovvero per effetto della c.d. "finanza dinamica", cioè delle risorse finanziarie che, anche con l'intervento di terzi, la stessa impresa potrebbe liberare in caso di esecuzione di un c.d. concordato di risanamento con continuazione dell'esercizio dell'impresa.



Per contro in questo programma non si distinguono le tre fonti di risorse: 1) ristoro per la distrazione dei rami di azienda; 2) apporto da F124 come finanza esterna; 3) provento dalla continuazione. Dall'indeterminatezza, dalla mancata ripartizione dei flussi deriva che non si possa verificare la liceità dell'attribuire risorse ai chirografari in presenza di privilegiati degradati e tantomeno la liceità del pagamento contestuale dei privilegiati e chirografari.

4 FRODE AI CREDITORI MEDIANTE OCCULTAMENTO DELLA OBBLIGAZIONE RISARCITORIA

4.1 REQUISITO DI AMMISSIBILITÀ

Pare il caso di rammentare che nel provvedimento di ammissione al C.P. con riserva (di deposito del piano e della proposta) il Tribunale aveva precisato che (in esatta applicazione dei canoni di cui all'art. 182 sexies l. fall.), le condotte attuate prima dell'ammissione ad una procedura di crisi restano fonte di eventuale responsabilità civile in capo a tutti coloro che le hanno realizzate. Pertanto, il Tribunale aveva chiesto che il piano contemplasse necessariamente il trattamento delle azioni di responsabilità risarcitorie, il che non è avvenuto.

Allo stato nel piano (tanto in quello presentato prima della fase ex art. 162 l. fall. quanto in quello depositato nel corso della fase ex art. 162 l. fall.) non si contempla il trattamento delle azioni di responsabilità e non si prevede la restituzione delle aziende sottratte.

Anzi si rappresenta l'evento storico dell'utilizzo delle aziende da parte di F124 srl senza rappresentare che se è vero che questa società si è presa le aziende senza acquistarle è vero anche che F124 srl ha una palese obbligazione restitutoria così come gli amministratori della debitrice hanno una palese responsabilità risarcitoria.

Si legge nella seconda attestazione, depositata dopo i rilevi in merito resi dal Tribunale nel decreto di convocazione ex art. 162 l. fall: *“In assenza, nel piano concordatario, della descrizione delle eventuali condotte poste in essere prima dell'ammissione ad una procedura di crisi fonte di responsabilità civile in capo a tutti coloro che le hanno poste in essere, dell'eventuale distrazione di beni e da chi ed il relativo trattamento delle azioni di responsabilità civile e risarcitorie, si ritiene di non poter esprimere alcun parere in merito”*.

Quindi la sussistenza dell'obbligazione risarcitoria e recuperatoria è occultata nel piano nel quale quindi si diminuisce dolosamente l'attivo concordatario di una posta contabile del valore pari alle aziende sottratte.

Tale doloso occultamento, tale dolosa diminuzione dell'attivo ha l'effetto di nascondere ai creditori **il fatto che le risorse concordatarie non**



provengono tutte come infondatamente affermato dalla debitrice e dall'attestatore dalla c.d. "finanza dinamica" (ovvero dalle risorse finanziarie derivante dalla continuazione dell'esercizio dell'impresa).

Infatti, si occulta ai creditori che le risorse concordatarie provengono soprattutto dai proventi del reato di distrazione.

5 FRODE AL CREDITORE ERARIO

5.1 IVA DI RIVALSA: CONFLITTO DI INTERESSI

Nel piano si prevede la degradazione al chirografo del credito di rivalsa IVA allegando una relazione a firma del ragionier Cono Boccia in cui si legge:

- g) Per quanto concerne le merci di magazzino e le materie prime ed i prodotti destinati alla rivendita o alla produzione, si precisa che la società ha cessato ogni attività in data 31/08/2018 ed ha ceduto l'intero magazzino alla società F124 SRL (Cfr. fatture allegate). Allo stato, pertanto, non essendo configurabile l'esistenza di alcun bene su cui far valere il privilegio speciale, ritiene che il credito IVA di rivalsa relativo alla debitoria in oggetto, possa essere degradato a chirografo.

Il piano è evidentemente in frode al creditore erario in quanto prima si sono cedute le merci a F124 srl, poi non si è pagata nei termini di legge l'IVA da parte dello stesso gruppo di persone che controllano la debitrice ed F124 srl, e poi si esclude il privilegio dicendo che le merci non sono più in magazzino!

Anche qui plasticamente la frode è in una previsione del piano finalizzata non alla soluzione della crisi ma a consolidare il risultato economico dell'indebita appropriazione perpetrata da F124 srl.

5.2 INAMMISSIBILE DEGRADAZIONE AL CHIROGRAFO

Le altre voci erariali e previdenziali sono ridotte del 65% in assenza della prescritta relazione attestativa ed i relativi crediti pagati contestualmente ai chirografari non avendo provato che le risorse relative provengano da nuova finanza e/o da finanza dinamica, quando almeno in parte sono provento del delitto di distrazione.

6 FRODE AI CREDITORI PER SIMULAZIONE DELLA CONTINUAZIONE

6.1 ATTIVITÀ ECONOMICA SVOLTA DA F124

Come già detto in questo caso gli atti di frode *"si annidano all'interno del procedimento concordatario o, comunque, perché presentano con lo stesso un nesso inscindibile"*.

In questo caso il piano e la proposta sono intrinsecamente ingannevoli in quanto in essi e nella connessa attestazione si afferma che si prosegue l'attività economica della debitrice dissimulando che l'attività economica è



e sarà compiuta invece in nome proprio e per conto proprio da F124 srl nel cui patrimonio le aziende *olim* della debitrice sono già confuse.

La frode, le modalità concrete di effettivo utilizzo dei beni non sono state comunicate esattamente durante tutto l'arco della procedura e non erano descritte nella proposta e nel piano ma sono emersi a seguito delle domande formulate dai C.G. durante la procedura ex art. 162 l. fallimentare.

Non dai piani della debitrice ma solo dalle risposte ai quesiti dei C.G. emergono i dati allarmanti, descrittivi la cessazione dell'attività economica ed il consolidamento dei tanti e differenti rami di azienda tutti in F124 s.r.l.

6.2 FITTI

Nelle proposte di C.P. si legge che sono in privilegio e pagati al 100% i crediti per fitti sul fittizio presupposto che siano ancora nella disponibilità giuridica della debitrice.

Oltre a ciò si estende il privilegio ai fitti per ramo di azienda ove non sussiste.

Da qui il pagamento di chirografari al 100% mentre si prevede il degrado dei privilegiati e dell'erario.

Infatti, si occulta ai creditori che le aziende non sono più nella disponibilità giuridica delle debitrici ma di F124 srl fino al punto di attribuire crediti privilegiati per i fitti degli immobili.

6.3 CESSIONE DELLE MERCI AD F124 SRL

Quel che dimostra che vi è fraudolenza intrinseca nell'odierna proposta (e non solo nelle pregresse irrilevanti – ma solo ai fini della valutazione dell'ammissibilità del ricorso - condotte apprensive di tutti i beni delle debitrici) è il suo essere mutata nella fase ex art. 162 l. fall. trasformandola da concordato in continuità con assunzione a concordato in continuità con affitto di azienda al solo scopo dissimulare nella seconda proposta gli effetti della contestuale cessione in data 1 settembre 2018 delle merci dietro versamento del prezzo e delle aziende senza pagamento di corrispettivo.

Il punto è che F124 srl nel primo piano era l'assuntore delle aziende e l'acquirente a titolo particolare di una parte ingente delle risorse della debitrice e nel secondo si simula.

7 INESISTENZA DELLA CONTINUAZIONE

7.1 RISPOSTE DEL 27 MAGGIO ALLE ISTANZE DEI C.G.

Come già rappresentato nei precedenti paragrafi l'impossibilità della continuazione per intervenuta cessione delle merci ad F124 srl e **per**



mancata restituzione alla procedura della disponibilità giuridica dei singoli rami di azienda è definitivamente emersa nella **relazione della debitrice del 27 maggio 2019** ove si sono, a seguito di puntuali istanze dei C.G., descritte le specifiche vicende dei singoli rami di azienda così riassumibili.

7.2 GRUPPO DI BIANCO

Nella relazione del Gruppo di Bianco si riferisce che la debitrice aveva in affitto un solo ramo di azienda di proprietà di un terzo.

Le merci sono state vendute ad F124 srl, le attrezzature e l'azienda sono utilizzate da F124 srl che gestisce l'attività con un proprio marchio, in nome proprio e per conto proprio

7.3 GOLDEN MARKET

In estrema sintesi emerge la continuazione in nome e per conto proprio da parte di F124 srl di due dei tre rami di azienda ubicati in Via Trento ed in Via Pietro del Pezzo *olim* della debitrice mentre il terzo è cessato per convalida di sfratto.

In particolare per Via Santa Margherita si riscontra la cessione delle merci ad F124 srl che gestisce il supermercato utilizzando il contratto di affitto dei locali, le attrezzature, ed il marchio della debitrice.

In particolare per Via Trento si riscontra la cessione delle merci ad F124 srl che gestisce il supermercato utilizzando il contratto di affitto dei locali, le attrezzature, ed il marchio della debitrice.

7.4 132 SRL

In estrema sintesi emerge la continuazione in nome e per conto proprio da parte di F124 srl del ramo di azienda di via Madonna di Fatima, *olim* della solo gestito dalla debitrice.

Il Ramo di azienda, il marchio e le licenze erano di F124 che le aveva affittate alla debitrice.

Oggi tali beni sono utilizzati dalla F124 srl in piena autonomia senza che quindi alla procedura posso tornare nulla.

Solo fittiziamente al fine di evitare la dichiarazione di fallimento per totale distrazione dell'azienda si formula una proposta di concordato preventivo nonostante la dissoluzione dell'azienda.

7.5 Q7 SRL

In estrema sintesi emerge la continuazione in nome e per conto proprio da parte di F124 srl del ramo di azienda di via Tusciano, *olim* della debitrice.



Le attrezzature e la licenza sono della società debitrice mentre le merci sono state cedute ad F124 srl.

Conferma dello spossesamento in favore di F124 srl si registra dalla fittizia cessazione dei rami di azienda di Via Lazzarelli e di Via San Leonardo i quali sono appunto attivi ora con licenza di F124.

7.6 SMART SRL

Nella relazione del 27 maggio 2019 la società (richiedente l'ammissione al C.P. di continuità) riferisce di non avere mai avuto licenze perché operava in forza di un contratto di fitto di azienda stipulato con F124 srl in ordine al quale non si comunica se sia risolto.

Riferisce di avere cessato ogni attività e che due esercizi commerciali sono chiusi ed il terzo è gestito direttamente da F124 srl la quale ha anche acquistato tutte le merci.

7.7 CONSORZIO 242

La società ha cessato ogni attività il 31.10.18

Non ha attrezzature, licenze, contratti di affitto

Acquistava e cedeva merci alle altre società del gruppo di fatto

Operava presso una delle sedi di F124 srl ove aveva la sua sede

7.8 238 SRL

Nella relazione del 27 maggio 2019 la società (richiedente l'ammissione al C.P. di continuità) riferisce che tutte le sue licenze sono cessate, che tutte le sue merci sono state cedute ad F124 srl, di non avere attrezzature.

Aggiunge che il suo ramo di azienda di Via Manganario è gestito a proprio nome, per proprio conto, con proprio marchio e con propria licenza da F124 srl.

7.9 850 SRL

Nella relazione del 27 maggio 2019 la società (richiedente l'ammissione al C.P. di continuità) riferisce che tutte le sue licenze sono cessate, che tutte le sue merci sono state cedute ad F124 srl, di non avere attrezzature.

Aggiunge che due dei tre suoi rami di azienda (via Posidonia e Via Zanotti) sono oggi gestiti a proprio nome, per proprio conto, con proprio marchio da F124 srl.

Il terzo punto vendita di Via Del Mastro non si dice nemmeno quando è stato restituito alla proprietà né chi fosse.

7.10 PUNTO SRL



Nella relazione del 27 maggio 2019 la società riferisce di avere venduto le merci ad F124 srl mentre le attrezzature, il marchio Simply e l'azienda sono di fatto utilizzate da F124 srl che gestisce l'attività in nome proprio e per conto proprio.

8 ULTERIORI PROFILI DI INAMMISSIBILITÀ

8.1 ATTIVITÀ ECONOMICA CESSATA.

Il debitore ritiene di avere formulato un piano di concordato in continuità mentre il Tribunale ritiene che, non essendovi stata una restituzione delle aziende da F124 srl alle debitrice la continuazione sia solo fittizia e comunque non nelle forme prescritte dalle norme vigenti per il c.p. in continuità.

Di fatto alla fine del processo è emerso che le aziende hanno ceduto le proprie merci ad F124 ricevendone un corrispettivo mentre i diversi supermercati o sono chiusi – cessazione del ramo di azienda – o sono detenuti da F124 che li gestisce per conto proprio ed in nome proprio e che propone di continuare a gestirli dopo l'omologazione del concordato preventivo per conto proprio ed in nome proprio attribuendo alla procedura delle somme di denaro periodiche (senza neppure garantire in qualsivoglia maniera tale promessa).

Quindi il debitore non ha provato la sussistenza della continuità in quanto in nessun ramo di azienda della debitrice si svolge più attività economica in nome e per conto della debitrice dal 1 settembre 2018 e nessuno dei rami di azienda della debitrice è affittato ad un terzo ma sono tutti in mano a F124 srl.

8.2 DISPONIBILITÀ GIURIDICA ED ECONOMICA DELLE AZIENDA DA PARTE DI F124

In questa vicenda si deve rilevare che dal settembre 2018 l'attività economica della società debitrice è del tutto terminata e che non si prevede alcuna restituzione da parte di F124 srl delle aziende che ella esercita direttamente ed in totale autonomia e continuerà a gestire in nome proprio.

8.3 ASSENZA DI CONTINUITÀ

Il Tribunale quindi osserva che l'assenza di continuità concreta altresì un primo e principale profilo ex art. 162 l. fall. di inammissibilità della proposta.

8.4 ATTESTAZIONE INCOMPLETA

Senza entrare nella disamina di tutti gli aspetti del concordato preventivo ci si limita a rammentare che la Suprema Corte ha più volte ribadito (cfr., anche Corte Cass., Sez. VI - 1, Ordinanza n. 5825 del 09-03-2018) che **spetta al giudice il compito di controllare la corretta predisposizione**



dell'attestazione in termini di completezza dei dati e comprensibilità dei criteri di giudizio, ciò rientrando nella verifica di regolarità dell'andamento della procedura, che è presupposto indispensabile al fine della garanzia della corretta formazione del consenso dei creditori. In particolare, spetta al giudice esercitare sulla relazione del professionista attestatore un controllo specifico, concernente: - la congruità e la logicità della motivazione; - il profilo del collegamento effettivo fra i dati riscontrati e il conseguente giudizio (v. già Cass. Sez. U n. 1521-13, e poi anche Cass. n. 13083-13, Cass. n. 11423-14); - la completezza dei dati; la comprensibilità dei criteri di giudizio (cfr., anche Corte Cass., Sez. VI - 1, Ordinanza n. 5825 del 09-03-2018).

Qui si consegnano ai creditori ed al Tribunale dei piani redatti in via seriale senza descrivere le vicende pregresse dei singoli rami di azienda delle differenti debitorie, il che concreta un secondo profilo di inequivocabile inammissibilità.

Balza in evidenza il fatto che non si è ancora in grado di sapere se vi è stato l'integrale pagamento dei contributi previdenziali in corso di procedura per tutti i dipendenti.

8.5 LITI PASSIVE NON DESCRITTE NEL PIANO

Dalla relazione dei C.G. di F132 emerge una circostanza significativa

E' doveroso evidenziare che l'assuntore F124 srl e la 132 srl sono state convenute in giudizio dalla curatela del fallimento G6 di Di Bianco Luigi & C. sas (sentenza n. 29/2017) per ottenere la revoca del contratto di cessione d'azienda (comprensivo della licenza commerciale n8/2008 relativa la punto vendita di via Madonna di Fatima) intervenuta tra la G6 sas e il Gruppo Di Bianco (atto del 09/01/2014) , la cessione intervenuta tra il Gruppo Di Bianco srl e la F124 srl (atto del 19/06/2016) e quindi il fitto d'azienda intervenuto tra la F124 srl e la 132 srl. Il giudizio pende dinanzi il Tribunale di Salerno ed è contrassegnato dal n. 10954/18 R.G, udienza 12/06/2019 Dr. Ricciardi

Quindi emerge che non è stato appostato nel piano il relativo fondo rischi per eventuale esito negativo dell'azione ed emerge un'ulteriore soluzione di continuità nell'attestazione.

8.6 TRANSAZIONE FISCALE E PREVIDENZIALE

Va poi rammentato che parte ricorrente ha formulato proposta di transazione fiscale e previdenziale, non ancora esaminate dalle competenti autorità, in relazione alle quali se si deve incidentalmente pronunciare l'improcedibilità perché neppure corredate dalla prescritta documentazione e soprattutto perché prevedenti il pagamento parziale dei tributi e contributi mentre si prevede il pagamento al 100% del creditore chirografario non



assistito da pegno sulle merci (peraltro non rinvenute) ma da pegno sulle quote sicché la degradazione è *ictu oculi* illecita.

Infatti, nella transazione fiscale si prevede il pagamento dei crediti erariali e previdenziali privilegiati al 35%

- il piano concordatario prevede anche il pagamento dei debiti fiscali, così come stimati dalla contribuente secondo le modalità ed i tempi in esso previsti (pagamento in 5 anni del 35% dei tributi privilegiati e del 35% di quelli chirografari);
- la percentuale e i tempi di pagamento dei debiti tributari privilegiati non sono inferiori a quelli offerti ai crediti che hanno un privilegio di grado inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica ed interessi economici omogenei a quelli delle Agenzie fiscali;

Quindi l'erario e l'ente previdenziale sono pagati nel progetto in misura parziale senza la prescritta attestazione della loro incapacità con lesione degli artt. 182 ter l. fall. e 2740 e 2741 c.c..

Inoltre, si prevede il pagamento dilazionato del credito erariale e previdenziale privilegiato non degradato in 5 anni senza che tale pagamento sia (neppure) accompagnato dal decorso degli interessi di legge;

8.7 CREDITI ASSISTITI DA PEGNO SU QUOTE (MA NON NEI PIANI DI 132 SRL, GOLDEN MARKET SRL ED 850 SRL) INDICATI COME PRIVILEGIATI

srl) Va riletta la relazione attestativa del piano laddove riporta (cfr., in particolare quella del Consorzio 242 srl) in cui si legge **non vi sono debiti verso fornitori assistiti da pegno**.

Per contro per attribuire al creditore B. & G. DI PALO DISTRIBUZIONE ALIMENTARE SRL (ma non nei piani di 132 srl, golden market srl ed 850 srl) un ingiusto vantaggio si prevede che siano pagati al 100% nonostante che il pegno non sia sulle merci – peraltro non inventariate – ma sulle quote delle società insolventi.

Inequivocabile la violazione degli artt. 2740 e 2741 c.c. derivante dal prevedere il pagamento integrale di un credito chirografario ed il degrado dei privilegiati erariali e previdenziali.

8.8 IRREGOLARITÀ PREVIDENZIALI IN CORSO DI PROCEDURA; DOCUMENTAZIONE NON CORRISPONDENTE.

La debitrice ha riferito ai C.G. della Golden Market che l'utilizzo del personale da parte della società F124 srl non è sostenuto da alcun contratto scritto ma solo da accordi verbali nonché che il pagamento degli obblighi fiscali e previdenziali non è regolare e la società ha provveduto a pagare solo parzialmente i contributi previdenziali".

Dalla disamina delle relazioni attestative e dei piani nulla si riferisce in ordine al pagamento degli oneri previdenziali in corso di procedura emergendo così crediti prededucibili di INPS ed INAIL non attestati.



Del resto, i documenti in atti non corrispondono all'art.161, comma 2, lett. b) e c) l.fall. perché nell'elenco dei creditori depositato sub 2) in quanto: - non si indicano i nominativi dei dipendenti ricompresi nella voce "Personale c/Retrib" e "Personale c/liquid"; - non si dettaglia la generica voce "ENTI PREVIDENZIALI"; - non si indicano analiticamente i tributi ricompresi nella voce "DEBITI TRIBUTARI".

Tutto ciò impedisce di riscontrare i singoli tributi ed i singoli contributi, di individuare i rispettivi gradi di privilegio, le sanzioni e gli interessi.

9 INCONGRUITÀ DELL'ATTESTAZIONE

9.1 INESISTENZA DELL'ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA VERIDICITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

Come noto va allegata (ex art. 161 comma tre legge fallimentare) alla domanda la relazione di un professionista (in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, terzo comma, lettera d) l. fall.), che "...attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo".

Come noto vi è ormai una chiara ricostruzione giurisprudenziale inerente la metodologia di svolgimento dell'incarico perché la norma non specifica quali siano i contenuti minimali che deve possedere la relazione di accompagnamento al Piano.

Da qui la scelta di molti professionisti di uniformarsi, quanto più possibile, alle indicazioni fornite dagli ordini professionali.

Tanto premesso l'attestatore deve descrivere come si è concretizzata l'attività di controllo e verifica che, coinvolgendo elementi oggettivi, va ben oltre un mero atto di fede fondato su una semplice analisi formale della documentazione esaminata come invece ha dichiarato l'odierno redattore dell'attestazione.

Per contro dalla lettura della relazione emerge che non vi è traccia di controlli esterni eseguiti e non vi è la descrizione degli elementi oggettivi acquisiti per compiere le verifiche necessarie.

Si scrive appunto di avere svolto campioni significativi senza però indicare quali.

Da qui il ritenere l'attestazione ai fini del C.P. del tutto inesistente in quanto è del tutto evidente che il giudizio è stato posto in essere senza compiere quella completa disamina dell'attivo e del passivo della proponente, dell'assuntore e dei garanti prescritta dalle norme vigenti.

9.2 ASSENZA DI RISCONTRI NELLA VERIFICA DELLA VERIDICITÀ DELLE SCRITTURE CONTABILI

In particolare non si descrive lo svolgimento di apposita *due diligence* strumentale alla verifica della correttezza degli adempimenti fiscali e



previdenziali, non si descrive il risultato di una attenta ricostruzione del debito erariale, non si descrive un confronto tra la contabilità della società e le certificazioni rilasciate da Agenzia delle Entrate.

Si leggono nell'attestazione affermazioni generiche del genere “*ritenendo congrue e corrette le logiche solidaristiche ...*” senza esame delle voci cui si riferiscono.

9.3 CONTROLLI A CAMPIONE NON DESCRITTI

Si leggono nell'attestazione affermazioni generiche del genere “*attraverso l'effettuazione di controlli a campione*” senza descrizione delle voci cui si riferiscono i controlli effettuati salvo a ritenere che le operazioni controllate si debbano ritenere quelle evidenziate nell'allegato all'uopo denominato.

9.4 INESISTENZA DELL'ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA FATTIBILITÀ

Mancano tutti i controlli in ordine al patrimonio ed all'attività del c.d. assuntore il che determina l'inesistenza dell'attestazione in ordine alla fattibilità della proposta di cui non si descrive l'entità economica e non si indicano i flussi dai quali dovrebbe provenire le risorse necessarie alla prosecuzione dell'attività economica.

L'attestatore non ha riferito di avere svolto gli approfondimenti sulla capacità patrimoniale dell'assuntore in ordine alla cui situazione patrimoniale attuale emerge *ictu oculi* un'allarmante eccedenza del passivo rispetto all'attivo tale da chiedere di provare le ragioni per le quali si sono accumulati cospicui debiti in così pochi mesi di gestione e di provare che l'assuntore in seguito potrebbe gestire diversamente le aziende e garantire un pagamento ai creditori del debitore.

Ma non solo.

Negli atti si riferisce che oggi le aziende utilizzano una nuova denominazione senza soffermarsi sui rapporti giuridici ed economici tra titolare del marchio ed assuntore.

Il Piano – secondo i C.G. della 850 srl - fonda le previsioni di realizzazione dell'attivo (idoneo a garantire la continuità aziendale) solo ed esclusivamente sulle aspettative dei flussi di cassa conseguenti all'esercizio dell'attività aziendale dell'Assuntore F124 s.r.l., senza che all'interno del piano si ravvisi una sufficiente e inequivoca analisi dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa, né delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura e neppure delle modalità e dei tempi previsti con i quali verranno assicurati flussi di cassa tali da consentire la esecuzione regolare e proficua del concordato in continuità.

Tale osservazione è condivisa dal Tribunale perché nei piani di tutte le debitorie non si rinviene “*un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi*”



attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relativa modalità di copertura", alla stregua di quanto esplicitamente previsto dall'art. 186-bis, comma 2, lett. a), L.F.

Parimenti l'attestazione non descrive tali elementi

Talune descrizioni in questo senso si rinvencono nel corpo del documento denominato "business plan 2019- 2024" (sotto il paragrafo "economics 2019-2024"), che, tuttavia, non forma parte integrante del documento-piano e non è firmato dal proponente e nemmeno dal suo difensore e neppure richiamato.

9.5 INESISTENZA DELL'ATTESTAZIONE IN ORDINE ALLA CONTINUAZIONE

L'attestazione, prescritta per i casi di continuità aziendale dall'art. 186 bis l. fall., che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato sia funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori appare non tenere conto dell'effettiva situazione di inesistenza della continuazione descritta dal Tribunale nei paragrafi precedenti.

10 SUSSISTENZA DI TUTTE LE CONDIZIONI DI FALLIBILITÀ

Emerge la sussistenza delle condizioni per la dichiarazione di fallimento della società debitrice, del resto, come già ricordato nel primo paragrafo, tutte accertate proprio su richiesta dell'insolvente nel decreto di ammissione alla procedura di C.P. con riserva.

11 INESISTENZA DEI PRESUPPOSTI PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO

Conferma della situazione paradossale in cui si trova la fallita emerge dal fatto che da un lato il tribunale deve constatare che vi sono dipendenti della debitrice i quali operano effettivamente da 9 mesi presso F124 srl (e non più presso la debitrice) e dall'altro che non vi è più una azienda in relazione alla quale disporre l'esercizio provvisorio.

DISPOSITIVO

Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:

P.Q.M.

così provvede:

- (1). dichiara inammissibile la procedura di C.P;
- (2). dichiara il fallimento della debitrice;
- (3). nomina giudice delegato il dott. Giorgio Jachia

Avv. Prof. Francesco De Santis c.f. DSNFNC65C21I805,
Dr. Eduardo Grimaldi C.F.: GRMDRD70E19H703N



- (4). ordina alla società fallita di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;
- (5). ordina al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell'art. 87 legge fallimentare, all'inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell'art. 758 c.p.c.; nell'immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;
- (6). fissa per il giorno 15.10.19 ad ore 10.00 l'adunanza per l'esame dello stato passivo davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio sito in Salerno -III sezione civile - Cittadella giudiziaria- palazzina B – sesto piano, avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell'art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo;
- (7). assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata della procedura, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
- (8). Avvisa i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le



- domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
- (9). Segnala al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;
- (10). Invita il C.F. ai sensi del combinato disposto dagli artt. 492 bis c.p.c. ed art.155 quinquies e sexies disp. att. c.p.c. a valutare se chiedere al G.D. di essere autorizzato: - all'accesso diretto alle banche dati previste dai predetti articoli; - a compiere ricerche con modalità telematiche di beni da pignorare; a richiedere ai tribunali ove ha operato la fallita una visura delle cause (attive e passive) pendenti al registro Sicid e delle procedure (attive e passive) pendenti al registro Siecic;
- (11). Invita il C.F. a ricostruire con urgenza la situazione giuridica ed economica dei dipendenti (anche con riferimento alla loro posizione contributiva) e dei rami di azienda della debitrice ed a richiedere al G.D. eventuali provvedimenti urgenti;
- (12). Ordina che la presente sentenza, ai sensi dell'art. 17 legge fallimentare, sia notificata alla società debitrice fallita, comunicata per estratto al curatore, al Pubblico Ministero ed al creditore istante, e trasmessa per estratto al competente Ufficio del Registro delle Imprese per l'annotazione;
- (13). Dispone che tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T. autorizzando altresì il C.F. a spese della procedura ad utilizzare un gestionale per i rapporti con i creditori e per la ricezione telematica delle istanze di ammissione al passivo;
- (14). Si prenoti a debito la presente con gli atti consequenziali.
- (15). Ordina trasmettersi alla Procura della Repubblica anche quale segnalazione di notizie di reato.

DECISA IN SALERNO IL 11/06/2019

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e tutti gli altri dati identificativi delle parti a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge

Il Presidente Estensore
Giorgio Jachia

